

SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI S. ELPIDIO A MARE E

.....

PER LA CONCESSIONE DELL'AREA VERDE SITA IN LOC. CASTELLANO AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO.

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della convenzione è la concessione dell'area verde sita a Castellano catastalmente individuata al Foglio n.28 particelle 415 - 419 della consistenza di mq 676,00 finalizzata alla realizzazione di un' area in cui le associazioni regolarmente costituite e conformi alle previsioni di legge possano svolgervi le proprie attività di tipo ricreativo, aggregativo con rilievo di interesse comunale ed eventualmente istituirvi strutture di accoglienza di volontari, conformi alle previsioni di cui alle N.T. di attuazione del PRG vigente;

ARTICOLO 2 – SCOPO

Lo scopo della concessione consiste nell'assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, l'utilizzazione dell'area per finalità aggregative e sociali.

Con l'affidamento si intende:

- 1) Valorizzare un'area di proprietà comunale attualmente non utilizzata, garantendone l'accessibilità e la realizzazione di un punto aggregativo, ricreativo per le associazioni;
- 2) Rafforzare il tessuto associativo per sostenere e accompagnare le associazioni mettendo a loro disposizione le strutture necessarie al loro sviluppo: per incontri, attività, formazione;
- 3) Realizzare un luogo in cui le associazioni possono reperire strumenti, elaborare idee, realizzare progetti comuni, trovare nuovi volontari e partecipare a progetti;
- 4) Realizzare un progetto che sia sostenibile sul piano finanziario, ma anche su quello ambientale;
- 5) Realizzare un punto di impatto sociale, dedicato all'aggregazione tramite attività ricreative, educative e sportive rivolte alla comunità, diventando punto di ritrovo per le associazioni e per i cittadini;

ARTICOLO 3 – ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario qualora voglia realizzare presso l'area una struttura, si obbliga a:

- 1) predisporre tutta la progettazione necessaria ad ottenere le autorizzazioni, i titoli abilitativi e ogni altro atto di assenso da parte dell'autorità amministrativa per la realizzazione e la gestione della struttura stessa;
- 2) eseguire tutti i lavori di realizzazione della struttura in conformità al progetto, sostenendo altresì le spese necessarie per la direzione lavori e le eventuali spese di collaudo;
- 3) gestire funzionalmente ed economicamente l'intera struttura compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per assicurare la corretta ed efficiente funzionalità delle opere realizzate, nonché l'eventuale adeguamento alla normativa dell'impiantistica (riscaldamento, impianto elettrico ecc..) e dei locali;
- 4) consegnare alla scadenza della concessione al Comune ogni opera realizzata sull'area data in concessione, in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento di uso;

Il Concessionario dovrà provvedere a tutte le spese di gestione e di funzionamento, ivi comprese il pagamento delle utenze.

ARTICOLO 4 – VIGILANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

E' piena facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare il rispetto delle obbligazioni di cui alla presente convenzione.

Il Concessionario dovrà consentire in ogni momento l'accesso e l'ispezione di tecnici, funzionari o incaricati del Comune.

Eventuali inadempienze e/o omissioni rilevate in capo al Concessionario saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.

Il Concessionario deve dare corso alle indicazioni impartite dagli Uffici comunali competenti.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione in uso e gestione dell'area avrà la durata di anni 5 dalla firma della presente convenzione, con possibilità di rinnovo secondo le indicazioni impartite dal Comune di Sant'Elpidio a Mare. Tutto ciò che si trova nell'area, è di proprietà del Comune di S. Elpidio a Mare, pertanto, alla scadenza della concessione nessun corrispettivo, rimborso o indennizzo sarà dovuto al concessionario per le innovazioni e le attrezzature realizzate sull'area.

ARTICOLO 6-FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'AREA

Tutte le spese e gli oneri relativi alla gestione dell'area sono a carico del concessionario che si impegna pertanto a reperire l'eventuale somma necessaria senza che alcun obbligo gravi sull'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 7 - DIRITTI DEL CONCESSIONARIO E MODALITÀ DI GESTIONE

La concessione dell'area in favore del Concessionario viene effettuata al solo scopo di consentire la realizzazione di un' area in cui le associazioni regolarmente costituite e conformi alle previsioni di legge possano svolgervi le proprie attività di tipo ricreativo, aggregativo con rilievo di interesse comunale ed eventualmente istituirci strutture di accoglienza di volontari.

Al Concessionario non è riconosciuto alcun corrispettivo da parte dell'amministrazione per la gestione dell'area se non il diritto di utilizzare l'area oggetto della presente concessione.

Il concedente si impegna a fornire al concessionario ogni utile forma di collaborazione degli uffici comunali per tutte le informazioni e indicazioni tecniche di cui disponga.

ARTICOLO 8 – RENDICONTO

Il Concessionario è tenuto a trasmettere annualmente al Comune:

- a) rendiconto di gestione dell'area in concessione che dovrà comprendere le spese sostenute per l'area (manutenzione, custodia, pulizie ecc..) e le entrate derivanti dall'utilizzo da parte dei terzi, da contributi vari legati alla gestione, ricavi derivanti dai servizi di supporto o dalle relative sub concessioni di cui all'art. 13 e 14;
- b) una relazione che illustri l'andamento della gestione dell'area nell'esercizio precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, le attività realizzate, iniziative varie, manifestazioni effettuate.

ARTICOLO 9 - DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto

salvo espressa autorizzazione del Comune. Il concessionario può svolgere parte dell'attività avvalendosi di altri soggetti, previa autorizzazione del Comune di S. Elpidio a Mare. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 10 – MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a informare l'Amministrazione Comunale di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

In ogni caso ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti di qualificazione previsti in sede di procedura di affidamento, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, derivanti dall'attività oggetto della concessione.

A tale scopo il Concessionario stipulerà una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, con dei massimali adeguati - comunque non inferiori a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) per sinistro — per danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, inclusi eventuali danni all'impianto sportivo e ai beni di proprietà comunale.

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intera durata della concessione.

Qualora a causa dell'inadeguatezza dei massimali di polizza e/o altre deficienze di copertura i danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, il Concessionario, mediante la sottoscrizione della presente convenzione, assumerà a proprio carico il relativo onere qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge.

Copia del contratto assicurativo dovrà essere trasmesso all'Amministrazione comunale prima della stipula della convenzione. Annualmente, il Concessionario dovrà inviare al Comune copia della quietanza comprovante il pagamento del premio.

ARTICOLO 12 – INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE ANTICIPATA, REVOCA, RECESSO, PENALITA'

In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente atto il Comune di Sant'Elpidio a Mare potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza del Concessionario tramite comunicazione scritta e motivata.

In particolare sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 Codice Civile:

- a) la violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria dell'area;
- b) la violazione delle disposizioni in materia di sub concessione;
- c) l'esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato;
- d) la violazione del divieto di utilizzare l'area per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;
- e) conduzione tecnica e funzionale dell'area pregiudizievole dell'incolumità e salute degli utenti;

La convenzione è revocata inoltre per gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse senza che ciò comporti alcun indennizzo per il Concessionario e qualora vengano modificate, senza essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale, le finalità statutarie dell'associazione o della società.

Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei).

Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, l'Amministrazione può applicare una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 5000,00 (cinquemila) da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al numero delle violazioni eventualmente commesse.

ARTICOLO 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di S. Elpidio a Mare informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con sistemi informatici, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di affidamento dell'impianto in oggetto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Titolare del trattamento e' il Comune di S. Elpidio a Mare, nella persona del Sindaco pro-tempore.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni amministrative in uso e di pubblico servizio.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il presente atto è redatto in un unico originale e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 nr. 131.

Le spese inerenti il presente atto imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Concessionario.

Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione viene dichiarato competente il Foro di Fermo.